

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 3213

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(CARLI)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1992

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1992,
n. 36, recante provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia
penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la
giustizia minorile

ONOREVOLI SENATORI. - L'Amministrazione penitenziaria si trova ad attraversare un momento delicato ed impegnativo, per effetto della moltiplicata richiesta di impegno operativo particolarmente accentuatosi per recenti modifiche normative nel settore penale e per sopravvenute esigenze interne ed esterne al sistema.

Ci si riferisce in particolare alla recente legislazione sul fenomeno delle tossicodipendenze, che richiede all'Amministrazione la prestazione di impegnativi servizi a mezzo delle nuove strutture riservate a tossicodipendenti, con la necessità di un moltiplicato impiego del personale; si ricorda inoltre la stessa legge di riforma del settore penitenziario che ha attribuito al Corpo di polizia penitenziaria le competenze relative ai piantonamenti ed alle traduzioni; si sottolinea infine la gravità della situazione verificatasi negli istituti di pena a causa del diffondersi delle affezioni da HIV e AID correlate e delle malattie infettive in genere, con enormi problemi che ricadono soprattutto sul personale ed in primo luogo sul personale di custodia.

Più in generale, va ricordato il notevole aumento dei detenuti (ben il 25 per cento in più negli ultimi dodici mesi) con la previsione che, per effetto degli ultimi interventi legislativi in tema di lotta alla criminalità, tale tendenza non potrà che incrementarsi.

A fronte di questo aumentato impegno dell'Amministrazione penitenziaria, gli organici previsti dalle tabelle allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, presentano un alto grado di scopertura, soprattutto nel ruolo dei sovrintendenti, con tempi certamente non brevi perchè possa raggiungersi l'obiettivo di una integrale copertura.

Da ciò la necessità di assumere almeno agenti, anche in soprannumero rispetto al relativo ruolo, ma nel limite dell'organico totale.

Sarà altresì necessario, in attesa della nuova normativa da emanare con i decreti legislativi previsti dalla legge n. 395 del 1990, continuare ad osservare le procedure di assunzione contenute nel precedente regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, da estendersi anche al personale femminile.

Coerente con tale sforzo, sul piano delle assunzioni, sarà la necessaria proroga della possibilità, prevista dalle norme transitorie contenute nell'articolo 43 della legge n. 395 del 1990, di avvalersi delle strutture e dei mezzi di altre Forze armate dello Stato.

Il decreto-legge in oggetto non comporta alcun onere finanziario in quanto il trattamento economico previsto per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed al ruolo degli ispettori è superiore a quello degli agenti ed ha già avuto copertura finanziaria al momento dell'approvazione della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e, pertanto, non si rende necessaria la predisposizione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

Le misure che si prospettano, contenute nel presente provvedimento, sono quindi le seguenti:

1) possibilità di assumere il personale maschile e femminile del Corpo con qualifica di agente anche in eccedenza rispetto all'organico previsto dal rispettivo ruolo nella tabella allegata alla legge n. 395 del 1990, entro il limite delle vacanze numeriche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori;

2) possibilità di effettuare le assunzioni con le precedenti modalità, fino alla emanazione dei richiamati decreti legislativi;

3) proroga fino a tutto il 1993 della possibilità di usufruire, per lo svolgimento dei corsi per l'assunzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria, delle struttu-

re e dei mezzi di altre Forze armate dello Stato.

L'articolo 2 si occupa delle strutture amministrative della giustizia minorile. Si deve ricordare che il decreto del Ministro di grazia e giustizia 20 luglio 1983, di riorganizzazione della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, attribuì all'Ufficio IV (Minorenni) il compito di curare gli aspetti minorili dell'Amministrazione penitenziaria.

Col decreto del Ministro di grazia e giustizia 23 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1985, detto Ufficio IV assunse la denominazione di Ufficio per la giustizia minorile e fu posto alle dirette dipendenze del Ministro di grazia e giustizia, anche per il tramite del Gabinetto. Al nuovo Ufficio furono attribuite tutte le competenze del Ministero in materia minorile, più ampie di quelle derivanti dalla precedente collocazione penitenziaria del settore, quali l'attività internazionale anche in materia civile, la predisposizione di iniziative legislative su tutta la materia minorile (compresa quella non penale), la prevenzione, l'edilizia per gli uffici giudiziari e i servizi minorili, pareri sulla composizione degli uffici giudiziari minorili. Tuttavia, come già detto, l'Ufficio non ebbe una completa autonomia, in quanto continuò a dipendere dalla suddetta Direzione generale per le dotazioni organiche e le risorse finanziarie.

La legge 15 dicembre 1990, n. 395, ha istituito il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e ha soppresso la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena. Le funzioni attribuite al Dipartimento dall'articolo 30 della suddetta legge escludono che il settore minorile, nel suo complesso e nella sua unicità, possa essere ricompreso in esso, giacchè fanno esclusivo riferimento all'ordine e alla sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e al trattamento dei condannati in fase esecutiva. Restano così escluse le funzioni di presenza nel processo e, in generale, di protezione giuridica, che sono altrettanto importanti nell'ambito minorile. Pertanto, quel settore è rimasto

privo di ogni pur residuo riferimento alla preesistente Direzione generale, cosicché deve essere disciplinato legislativamente in maniera autonoma al fine di evitare un dannoso vuoto amministrativo. Tale vuoto, d'altra parte, è ancor più negativo proprio in questo periodo di emergenza che investe la condizione dei minori per i diffusi fenomeni di coinvolgimento in fatti di grave criminalità, di forte disagio, di mancato soddisfacimento di diritti fondamentali, di violenza e sfruttamento.

Per queste stesse ragioni, con l'ordine del giorno n. 9/1512 e coll./4 in data 17 ottobre 1990, la Camera dei deputati, in sede di approvazione del testo unificato di riforma dell'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, impegnò il Governo a «garantire l'autonomia funzionale ed organizzativa degli organi preposti all'amministrazione del settore penitenziario minorile rispetto agli altri settori del Ministero di grazia e giustizia» e a riferire «entro tre mesi al Parlamento sui propri orientamenti relativi all'organizzazione dell'Ufficio per la giustizia minorile secondo criteri di funzionalità e piena autonomia».

Con l'ordine del giorno n. 0/5012/Tab. 5/9/2 nella stessa data del 17 ottobre 1990, la II Commissione permanente della Camera dei deputati, considerato che i «Principi direttivi di Riyad», approvati dall'VIII Congresso delle Nazioni Unite, hanno affermato che la prevenzione della delinquenza minorile costituisce prevenzione della delinquenza adulta, e ritenuta la necessità di consentire la piena applicazione del nuovo processo penale minorile, impegnò il Governo a «presentare entro tre mesi un piano finanziario straordinario per la giustizia minorile in termini di aumento di personale, infrastrutture, mezzi e servizi».

La legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991), ha destinato 50 miliardi di lire per il 1991 (e 60 miliardi di lire per il 1992 e il 1993) per le esigenze di potenziamento della giustizia minorile prospettate dal Ministro di grazia e giustizia, a seguito di un emendamento appro-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vato dal Parlamento che ha trasferito i suddetti importi dalla tabella B alla tabella A.

Con l'articolo 2 il Governo adempie pertanto all'impegno di organizzare autonomamente l'Ufficio per la giustizia minorile assunto con il Parlamento.

La norma non comporta spese in quanto il nuovo Ufficio continuerà a funzionare utilizzando le strutture precedenti.

L'autonomia amministrativa viene assicurata attraverso il riconoscimento all'Ufficio per la giustizia minorile della qualità di Ufficio centrale che opera in diretto collegamento con il Ministro di grazia e giustizia. Ciò affinché, fino alla riforma dell'ordinamento del Ministero, sia possibile l'utilizzazione dello schema di poteri previsto dal-

l'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Un successivo decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, ne determinerà l'organizzazione e l'articolazione, lasciando alla riforma del Ministero di grazia e giustizia la definitiva collocazione del settore in rapporto alla sua importanza.

Le ragioni suesposte rendono evidente l'esigenza di un intervento immediato tale da giustificare ampiamente il ricorso alla decretazione di urgenza.

In ottemperanza al disposto dall'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, recante provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

Decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1992.

Provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di assumere, con le precedenti procedure, personale del Corpo di polizia penitenziaria anche in eccedenza rispetto all'attuale organico, nei limiti delle vacanze numeriche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, nonché di provvedere alle strutture amministrative della giustizia minorile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Fino a quando non sarà avvenuta la totale copertura degli organici del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni del personale del medesimo Corpo per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto all'organico previsto per il ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alle tabelle B, parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e comunque non oltre il limite delle vacanze numeriche esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alle predette tabelle.

2. Le eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti derivanti dall'applicazione del comma 1 sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

3. Fino alla determinazione delle modalità di assunzione mediante decreto legislativo ai sensi dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990,

n. 395, per l'applicazione del disposto di cui al comma 1 continuano ad osservarsi le procedure di assunzione previste dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e dalla legge 18 febbraio 1963, n. 173.

4. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, si applica sino al 31 dicembre 1993.

Articolo 2.

(*Giustizia minorile*)

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di minori del Ministero di grazia e giustizia e fino alla riforma dell'ordinamento dello stesso Ministero, l'Ufficio per la giustizia minorile è istituito in Ufficio centrale e svolge la propria attività in diretto collegamento con il Ministro di grazia e giustizia. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sono determinate l'organizzazione e l'articolazione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, salva la consistenza attuale degli organici del Ministero di grazia e giustizia.

Articolo 3.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1992.

COSSIGA

ANDREOTTI - MARTELLI - CARLI -
GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI